Alla Corte il 145 in attesa di una - definitiva - interpretazione costituzionalmente orientata del regime di proponibilità della domanda.

E' stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 46 del 2/11/2011) l'ordinanza 21 maggio 2010 del Giudice di Pace di Roma con la quale è stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del 145 n.1 in relazione agli adempimenti previsti dal 148 del Codice delle Assicurazioni.

La rimettente, il giudice di Pace Emanuela Artone, già estensore di una pregevole ordinanza in tema di facoltatività del risarcimento diretto, ha rilevato d'ufficio la QLC del 145 n.1 in relazione alla procedura ordinaria di risarcimento disciplinata dal 148 Cod. Ass. peraltro sotto il particolare profilo della mancata allegazione dei postumi delle lesioni patite dal danneggiato. Sono state fatte salve dunque le vigenti e maggioritarie interpretazioni costituzionalmente orientate della norma che come noto tendono a dare una lettura non formalistica degli adempimenti del 145 n.1 in relazione al 148.

L'ordinanza di remissione, che è costituisce un provvedimento estremamente articolato, permette in ogni caso di verificare in concreto la rilevanza di tutte le censure che la rimettente muove al "nuovo" regime della proponibilità della domanda, di modo che la questione di legittimità sollevata appare in concreto rilevante e pregiudiziale alla risoluzione del giudizio a quo.

Non appare azzardato pertanto pronosticare che la Corte potrà pronunciarsi nel merito della questione essendocene tutti i presupposti. Difatti, l'ordinanza, a fronte di un indubbio valore dottrinario, vaglia comunque attentamente i profili critici del regime della proponibilità della domanda, senza perdere di aderenza col giudizio a quo.

E' dunque ipotizzabile che ancora una volta, come già accaduto con la sentenza 180/2009, dalla Consulta giunga una sentenza interpretativa di rigetto che, pur facendo salva la norma, ponga fine alle estenuanti questioni preliminari che ogni giudizio in materia di RC auto deve superare prima di entrare nel merito, trasformando questioni che, ante dlgs 209/2005, apparivano lineari in trappole processuali per i danneggiati.

E'peraltro noto che, dopo gli iniziali rigori, la giurisprudenza di merito ha attenuato la interpretazione formalistica del regime della proponibilità della domanda, tuttavia qualche incertezza permane.

E dal momento che, per la propria natura, una sentenza che dichiara la improponibilità della domanda porta l'attore, a riproporre la domanda emendando i vizi della fase pre giudiziale piuttosto che a ricorrere in appello, appariva arduo attendere pronunce di legittimità che facessero chiarezza sul punto.

In ogni caso occorre dare atto che in un obiter contenuto nella sentenza 9912 /2011 Cass. III civile, si precisa: "Osserva il collegio che la ratio della norma dell'art.22 l.990 (ora abrogato e trasfuso nell'art.145 del dlgs 209 del 7 luglio 2005) è quella di consentire uno spatium deliberandi alla Compagnia di assicurazione, imponendo al danneggiato di inoltrare una richiesta di risarcimento all'istituto assicuratore a pena di proponibilità dell'azione giudiziale". Parimenti la medesima sezione nella sentenza 9140/2011 definisce, sempre in un obiter, il sistema del 145 e del 148 come un quadro che ha comportato "nuove prescrizioni relative alla messa in mora e al nuovo spatium deliberandi" parlando ancor più chiaramente di "nuovi obblighi descrittivi a carico del danneggiato" escludendo dunque quantomeno che al danneggiato siano stati imposti oneri di comportamento.

Con tali premesse pare di poter auspicare che dalla Corte possa pervenire quella interpretazione costituzionalmente orientata del regime della proponibilità della domanda che riconduca, come di fatto già avvlene da parte della giurisprudenza di merito, la norma nel solco della tradizionale interpretazione che la Cassazione aveva dato dell'art.22 della 990.

UNARCA